

GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(25A):

Avendo a disposizione in Redazione la corrispondenza che riguarda la vicenda della "rifusione" delle spese processuali di primo grado, premettendo che da un paio di mesi erano in corso i contatti telefonici per il pagamento in cambio del rilascio della corrispondente fattura, ne riportiamo integralmente i contenuti:

Ditta Snc. (Querelante)
A firma: Legale Rappresentante Cav. Rag.

Spett. Studio Legale di Bergamo
(Avv. del querelato)

Epc.: Ill. stre Giudice
Dott. sa Maria Concetta Caprino

C/o Tribunale di Bergamo

Spett. Studio Legale
(Avv. della parte querelante)

Spett. Studio Commercialisti
(Della parte querelante)

Raccomandata A.R., 21/11/02

Oggetto: versamento e fatturazione rimborso spese Tribunale.

Con la presente, in risposta alle pressioni effettuate dal vs/ Studio a quelli del Comm. sta e dell'Avv., sul presunto, secondo voi, mancato pagamento di cui sopra, si precisa:

- 1) già dal 06/10/02 siete a conoscenza che i 1033,00 Euro, di cui all'oggetto, sono a vs/ disposizione presso lo Studio, previo rilascio contestuale della fattura intestata alla Snc.;
- 2) nonostante i colloquio telefonico con l'incaricato Rag., il quale si è pure recato presso di voi per il versamento e il ritiro della relativa fattura, fino a qualche giorno fa il vs/ Studio ha sempre risposto negativamente perché ritiene che detta fattura non sia da emettere, in quanto la causa non è di competenza della Snc.;
- 3) mentre invece essendo la citata Snc., come ovvio una persona giuridica, chi sottoscrive ha firmato quale rappresentante della stessa, contro l'uso improprio da parte della Srl., dei macchinari della Snc., e a tutela degli interessi della medesima;
- 4) difatti detti macchinari sono di proprietà della Snc. e non del socio querelante, né del socio querelato, né tantomeno della Srl.

Pertanto si richiede, con la massima celerità, di mandare un vs/ incaricato presso lo Studio, con la fattura sopra descritta, in modo da poter ritirare la somma prevista. Cordiali saluti. Per la Snc., Il Legale Rapp. Rag.

(-N.d.r.: sia perché nella sentenza di 1^ istanza era emerso che la proprietà non veniva negata alla Snc. da parte dei querelati e inoltre anche perché nel frattempo era stata emessa pure quella di 2° grado, nella quale è stata stabilita appartenente a detta Snc. e che il suo Legale Rappresentante era nel buon diritto di contestarla in nome e per conto della medesima).

* * *

Considerazioni dell'Avv. della Snc. querelante, con lettera del 27/11/02:

Se mi avesse avvertito prima di quanto mi scrive, sarei intervenuto presso l'Avv., non avendo avuto notizie non ho potuto farlo.

Quanto all'intestazione della fattura, faccia presente a chi sta trattando con l'Avv., per il suddetto pagamento che il ricorso per sequestro è stato sottoscritto anche dalla Snc., e pertanto questa ha buon diritto a vedersi intestata la fattura.

*Ma fatta questa premessa, debbo farle presente ***che per costante giurisprudenza** la parte avversa non ha l'obbligo di intestare la fattura a chi lo paghi atteso che il pagamento avviene nei confronti di un soggetto che non possiede una legittimazione formale.*

In altri termini l'Avv. ha comunque il diritto di pretendere il pagamento della somma per conto di suo fratello, senza emettere alcun documento fiscale, documento che è tenuto ad emettere unicamente nei confronti del soggetto a beneficio del quale ha effettuato le sue prestazioni: ****suo fratello.**

Le ho precisato quanto sopra perché, a mio avviso, a prescindere dalle disposizioni in ordine alle fatturazioni, il pagamento andrebbe effettuato per evitare l'intrapresa di un'azione esecutiva e quindi un aggravio di spese.

Se lei intende *******pagare come Snc., altro non ha da fare che effettuare un bonifico a nome della suddetta Snc. ovvero inviare un assegno in nome e per conto della Snc. stessa.

Ciò precisato mi auguro che la cosa possa andare a soluzione. Con i migliori auguri. Avv.

(-N.d.r.: elenco degli assurdi comportamenti in campo giuridico e dell'avvocatura di parte:

***le leggi fiscali superano (anche se illecitamente, secondo il nostro parere) perfino le norme del Codice Civile, infatti l'utile fiscale è sempre superiore a quello civilistico, si pensi se non lo sono nei confronti di un altro assurdo rappresentato dalla "COSTANTE GIURISPRUDENZA" O CONSUETUDINE (Sic!), forse "tollerata" per reciproca convenienza o peggio tra la casta dei magistrati e quella degli avvocati?**

La fattura va fatta al soggetto che detiene la proprietà di un bene e che deve pagare per far valere un suo buon diritto, in specie se è una società o persona giuridica, che evidentemente non può pagare se non attraverso il suo Legale Rappresentante o persona fisica ("ignoranti" ma furbi per danaro);

****dimenticando però che il fratello è socio al 50% e pure amministratore della Snc., tant'è vero che il suo avv. lo ha dichiarato più volte, specialmente in funzione di quella fantomatica concessione, risultata appunto inesistente, ma usata per confermare che la detenzione non era *sine titulo*, queste operazioni in altri Stati e in gergo italiano si chiamano truffe, cari avvocati e giudici;**

*****dato che il bonifico non era possibile farlo perché detta Snc. è chiusa da Statuto, è aperta solo per la vendita o l'affitto dei suoi beni, è stato predisposto un assegno circolare intestato alla stessa Snc. e girato dal suo Legale Rappresentante, appunto perché essa è una persona giuridica, e si è tentato di consegnarlo all'avv. dei querelati, risultato?**

Nonostante, la trattativa in corso, **nella quale il "gentile" avv. aveva proposto di fatturarne la metà alla Snc. e l'altra riscuoterla dal socio ricorrente come privato**, molto scorrettamente, da non galantuomo, e senza avviso alcuno si è rivolto all'Ufficiale Giudiziario per riscuotere coattivamente l'intera cifra e spese aggiunte, con atto di precetto depositato il 6/12 e inviato il 7/12/02, il tutto nei confronti del socio come persona fisica **da documenti in Redazione** (visti i suoi comportamenti un po' ambigui, avrà poi emesso fattura al suo "protetto", oppure no? Evadendo il fisco?).

* * *

Cav. Rag. ,

per conto della Snc.

Spett. Uff. Giudiziario Pavone Antonella

C/o Tribunale Civile di Bergamo

Raccomandata A.R., 13/12/02

Oggetto: atto di precetto del 07/12/02

Con la presente si comunica che in data odierna è stato consegnato allo Studio Commercialisti di Bergamo, un assegno circolare intestato alla suddetta ditta, da recapitare all'avv., precisando, come da fotocopia allegata, che fin dal 06/10/02 era stato recapitato allo Studio c.s., l'ass. circ. di 1.033 Euro, ma nonostante la trattativa in corso sulla fatturazione, l'avv., ha invece ritenuto di rivolgersi a codesto spett. Ufficio.

Grazie, distinti saluti.

Per la Snc. ,

Il Legale Rappr.te Cav. Rag.

* * *

(-N.d.r.: Risultato: nemmeno hanno risposto, era ovvio: "L'appetito vien mangiando", recita un proverbio.

"Tutti hanno visto e hanno sentito, ma hanno taciuto! Guai a loro! Sta scritto!".- E dovranno renderne conto a Dio.-

A proposito, di coincidenze, eccone una nuova di zecca, un altro cognome identico a quello del giudice della sentenza penale archiviata, addirittura detta raccomandata è stata respinta al mittente perché nei due giorni di spedizione postale la Sig.ra Ufficiale Giudiziario è stata trasferita al, come da altra raccomandata rispedita sempre per conto della Snc., nuova coincidenza?). >>>

"Pensare male si fa peccato, ma non si sbaglia quasi mai". Diceva Giulio Andreotti, e lui sì che se ne intende.

Gli assegni sono stati comunque emessi intestati alla/dalla Snc. e girati dal suo Legale Rappresentante, riscossi dal suo Commercialista e versati in contanti al avvocato.

[Documentazione presso la nostra Redazione.](#)

GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(26A):

Se non si ha avuto alcuna esperienza diretta dei procedimenti giudiziari civili, la maggior parte dei cittadini italiani pensa che nei dibattimenti i giudici interroghino con coscienza le parti, che si condanni chi compie il danno e si risarcisca chi lo ha subito, non sanno che ciò è pura utopia, di fatto le parti non possono neppur parlare e inoltre chi è che viene condannato? **Indovina il grillo!**

Salvo rari e lodevoli casi che confermano la regola del pressapochismo, del rimanda, rimanda, addirittura, come abbiamo visto nelle edizioni precedenti, e quale conferma è stato condannato il danneggiato a pagare le spese all'avv. di chi ha procurato il danno, infatti, di solito nel 1° round così avviene, altrimenti come potrebbe proseguire il magna, magna?

* * *

Dopo tali assurdità giudiziarie, coloro che si sono appropriati con la truffa, l'inganno e la menzogna, trasformate in libera e gratuita detenzione dei beni non loro, dalla "abilità" del loro avvocato e pure "bugie" (*approfitando della notoria incapacità e ignavia dei giudici italici, o collusioni?*).

Difatti non vi era né vi è alcuna concessione, avallate da una interpretazione piuttosto personale della legge, per il fatto che non hanno negato né la proprietà, né il possesso delle cose, ma le detengono (**Sic!**), nonostante l'inesistenza di qualsiasi contratto di cessione o di affitto, e perciò e a conferma della non liceità dell'azione e quindi truffaldina. **Atto ritenuto non dimostrato pure dal giudice, evadendo in tal modo le tasse dovute al Fisco e all'Ufficio Registro.**

E con l'inverosimile, incredibile affermazione del giudice che non vi erano prove dell'usura dovuta all'uso dei macchinari, facendo finta di essere ignorante e quindi mendace (invece e sebbene provate da due preventivi delle ditte B.... e B...., depositati agli atti, dai quali si evince che tra la fine del 1997 e l'inizio del 2001 il loro deprezzamento è stato del 25% a disposizione in redazione, *a conferma che non leggono le carte processuali, specie gli allegati*), **si è permesso e si permette a costoro di comportarsi come se fossero proprietari di tutto e nel diritto di farlo.**

Siccome, secondo il nostro diritto, se una persona querelata è stata assolta o condannata o non è perseguibile, non può più essere denunciata per lo stesso reato o per il medesimo abuso, queste sentenze portano, non solo a non tutelare il diritto di proprietà e quindi senza ricevere alcun risarcimento, anzi ad aver dovuto pagare le spese processuali a chi ha commesso l'atto illegale, ma paradossalmente a correre il rischio di non tornare più in possesso dei propri beni.

MA QUESTA CHE GIUSTIZIA È? DA DOVE VIENE? DOVE STA ANDANDO?

COME MAI QUESTO DISCONOSCERE IN MODO PALESEMENTE DI PARTE LE NORME DEI CODICI CIVILE, PENALE E DI PROCEDURA, SULLA BASE DI CONSIDERAZIONI SOGGETTIVE E CONTRADDITTORIE?

Si è accertato che vi è un contrasto sulla proprietà dei macchinari che è stata stabilita in capo alla vecchia società; non vi è alcuna negazione di proprietà e di possesso da parte di chi ha commesso l'illecito, ma esiste solo la "detenzione dell'intero compendio aziendale". **<Detenere, in diritto: godere di un bene senza averne il possesso, "ma se confermano di non averlo" ??? sono dei giochi di parole che denotano un comportamento cinico ed incurante delle sofferenze procurate ai danneggiati nel proteggere chi ha commesso il reato e/o l'abuso, dandogli libera licenza di proseguire nell'uso dell'altrui cosa, legittimandolo a compiere altri abusi e prepotenze.**

Tutto ciò potrebbe avere qualche giustificazione giuridica se la proprietà, il possesso o la detenzione di un bene di qualsiasi natura non fosse stata contestata e rivendicata.

Alla faccia dei principi base del Diritto e della Vera Giustizia:

Uniquique suum! A ciascuno il suo! Alterum non leadere! Non danneggiare gli altri! Cui prodest scelus,/ is fecit! A chi giova il reato lo ha commesso!

Dopo pochi giorni dalle sentenze, infatti, gli abusivi "protetti" hanno ricominciato a fare installare e modificare unilateralmente strutture, macchinari, citofoni; sradicare cipressi, spuntato e piantato alberi, senza avvisare e in spregio ai diritti del fratello maggiore comproprietario; di più, dopo che negli anni l'abusivo, scurrile (istigato dalla pure sboccata moglie), il prepotente e violento ha mosso varie volte le mani, anche con le due donne, moglie e figlia del danneggiato (foto in Redaz.), in un caso con l'aiuto del suo primogenito; escrementi di cani ed umani dappertutto, e quel che è peggio hanno ri-acuito tale terrorismo psicologico, tanto che la figlia non si reca più dai genitori, che abitano nella casa in comune con il despota e coadiuvanti.

* * *

Fin qui abbiamo pubblicato un caso limite particolare, seppure diabolico, che però, in Italia, riguarda molte migliaia di persone ed è comunque un argomento collettivo che conferma il cattivo funzionamento della nostra giustizia.

Sui prossimi numeri pubblicheremo i dati generali su giustizia e situazione carceraria italiana, e sullo scontro istituzionale, ci sarà di che rabbrivire.

A TUTTI I LETTORI

Inviateci i vostri fatti di malagiustizia o malasanità, li pubblicheremo con o senza firma, in base ai vostri desideri.